



COMUNE DI PISA

DIREZIONE-13 SOCIALE – DISABILITA’ – POLITICHE DELLA CASA - URP – SERVIZI DEMOGRAFICI - SUPPORTO
GIURIDICO – PREVENZIONE E PROTEZIONE – DATORE DI LAVORO

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL BANDO ERP 2022 pubblicato in data 23/05/2022 e con
scadenza 21/05/2022**

Le domande relative al presente bando di concorso **potranno essere presentate esclusivamente** on-line mediante accesso al Portale delle istanze on line sul sito istituzionale del Comune di Pisa al seguente link: <https://www.comune.pisa.it/it/pagina/servizi-online-e-smart-del-comune-di-pisa>

- l’accesso al portale sarà consentito tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (carta identità elettronica) oppure CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
- la domanda potrà essere inoltrata anche servendosi di altra persona, dotata delle suddette credenziali di accesso al portale, se munita di apposita delega;

Non saranno accolte domande presentate con l’utilizzo di modalità di invio diverse da quella sopra indicata.

La domanda potrà essere presentata esclusivamente nei 60 giorni di apertura del Bando ovvero dal 23/05/2022 al 21/07/2022.

NON SARA’ POSSIBILE INVIARE LA DOMANDA OLTRE IL TERMINE SOPRA RIPORTATO (OVVERO 21/07/2022).

Il modulo on line è composto essenzialmente di quattro grandi macro-aree:

- **anagrafica** ovvero inserimento dei dati anagrafici del soggetto che invia la domanda (che può coincidere o meno con il richiedente a seconda che il modulo sia inviato da un soggetto delegato), del soggetto richiedente l’alloggio e dell’intero suo nucleo;
 - **requisiti** ovvero autocertificazione dei requisiti di accesso al bando di concorso;
 - **punteggi** ovvero richiesta dei punteggi, in base alle condizioni sociali-economiche-familiari, abitative e di storicità di presenza del nucleo richiedente, come indicati dal bando di concorso;
 - **invio della domanda** ovvero verifica delle informazioni e delle dichiarazioni rese e inoltro della domanda stessa.
- **Il richiedente infatti, compilati tutti i campi presenti nella piattaforma, dovrà avere cura di inviare il modulo on line tramite l’apposito comando “INOLTRA”, a completamento della procedura. Il ricevimento, all’indirizzo di posta elettronica indicato nel modulo on line, del numero di protocollo della domanda attesta l’effettiva e corretta trasmissione della domanda ai competenti uffici comunali.** Subito dopo l’invio della domanda arriverà al richiedente un’email di avvenuta ricezione, da parte del sistema, della domanda inoltrata, ma solo la successiva email con il numero di protocollo attribuito alla domanda attesta che la procedura è stata completata e la domanda è giunta effettivamente all’Ufficio Competente. Il mancato ricevimento del numero di protocollo entro 24-48 ore indica infatti che la procedura di inoltro non è andata a buon fine e quindi deve essere ripetuta. Il Comune di Pisa non è responsabile di eventuali omissioni, ritardi, errori di compilazione o di invio del modulo sul Portale delle istanze on line da parte dell’utente.

Le domande dovranno essere **corredate di tutta la necessaria ed idonea documentazione** atta a dimostrare il possesso dei requisiti e delle condizioni che determinano l’attribuzione dei punteggi, e dovranno indicare l’indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

Qualora la domanda sia priva della documentazione richiesta non sarà possibile procedere alla verifica dei requisiti e/o all’attribuzione/riconoscimento dei relativi punteggi;

I documenti da allegare dovranno essere convertiti dall’utente nel formato Pdf e non potranno avere una dimensione maggiore di 5MB.

Il modulo on line è stato predisposto in modo tale da impedire il proseguimento della compilazione della domanda in caso di mancanza dei requisiti di accesso. Quindi in caso di mancanza di requisiti di accesso al bando (così come individuati dalla LRT 2/2019 e ss.mm.ii.) non sarà possibile inoltrare la domanda.

IMPORTANTE:

Si ricorda che la compilazione della domanda prevede la sottoscrizione di **dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà, rilasciate sotto la propria responsabilità (ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000), nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dalla legge (art. 76 DPR n. 445/2000) per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.**

Quindi l'apposizione di un segno sulle relative caselle, in corrispondenza di determinati requisiti o condizioni, equivale a rendere una **dichiarazione sostitutiva** attestante la sussistenza degli stessi. Pertanto se avete dubbi sulla compilazione della domanda, fate riferimento alle presenti istruzioni.

Domande successive potranno essere presentate (entro i 60 giorni di apertura del bando) da uno stesso nucleo familiare previo annullamento delle precedenti domande direttamente dal modulo on line, indicando il numero di protocollo della domanda di cui si chiede l'annullamento, e presentando contestualmente la nuova domanda.

Attenzione: per agevolare la presentazione da parte dell'utenza della domanda on line di partecipazione al bando ERP, sarà possibile:

avvalersi gratuitamente:

- dei **CAAF** con i quali è stata sottoscritta apposita convenzione da parte del Comune di Pisa:
 - l'elenco dei CAAF convenzionati è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Pisa al seguente link..... con indicati indirizzi delle sedi operative, numero di telefono ed orari di apertura al pubblico.

I CAAF svolgeranno un servizio completo di assistenza nella compilazione e inoltro della domanda seguendo il cittadino anche nelle fasi successive fino alla pubblicazione della graduatoria definitiva.

- dei **Facilitatori digitali del Comune di Pisa**, recandosi, previo appuntamento al numero **050/7846982**, nei seguenti orari di apertura al:
 - Centro Polivalente di San Zeno, via San Zeno n. 17- Pisa, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Coloro che vorranno compilare ed inviare la domanda usufruendo del servizio dei facilitatori digitali, dovranno in ogni caso compilare autonomamente la domanda, in quanto i facilitatori potranno solo aiutare gli aspiranti assegnatari mettendo a disposizione idonei strumenti informatici e aiutando ad effettuare l'accesso al portale, accesso che dovrà comunque avvenire con le credenziali personali del richiedente

Si ricorda che le graduatorie provvisorie e definitive saranno pubblicate nel rispetto della privacy richiamando il numero di protocollo della domanda che quindi invitiamo a conservare, per poter ritrovare la propria posizione e punteggio nelle graduatorie.

In caso di mancata apposizione della marca da bollo da 16 € la domanda sarà istruita assieme alle altre ma sarà ammessa con riserva alla graduatoria provvisoria, l'ammissione alla graduatoria definitiva avverrà solo previo pagamento della marca da bollo entro il termine indicato per i ricorsi, in caso contrario la domanda sarà definitivamente esclusa, in caso siano presenti ulteriori cause di esclusione la domanda sarà esclusa anche in caso di consegna nei termini della marca da bollo se le altre cause di esclusione non saranno sanate.

Avverso alla graduatoria provvisoria sarà possibile presentare opposizione entro trenta giorni dalla pubblicazione della medesima.

Potrà essere presentata opposizione:

- all'ammissione con riserva per mancata apposizione della marca da bollo da 16 €
- all'esclusione per mancanza di requisiti
- alla mancata attribuzione di punteggi già richiesti in domanda ma non attribuiti

L'opposizione alla graduatoria dovrà avvenire esclusivamente con le medesime modalità di presentazione della domanda di partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione di alloggi ERP, ovvero **potranno essere presentate esclusivamente** on-line mediante accesso al Portale delle istanze on line sul sito istituzionale del Comune di Pisa.

Non saranno accolte le opposizioni presentate con l'utilizzo di modalità di invio diverse da quella sopra indicata.

Come per la domanda di partecipazione al Bando sarà possibile inviare l'opposizione servendosi di altra persona purché munita di apposita delega e sarà altresì possibile avvalersi dei facilitatori digitali, dei CAF e dei Sindacati degli Inquilini.

L'opposizione potrà essere presentata esclusivamente nei 30 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria provvisoria.

All'opposizione dovranno essere allegati i documenti atti a comprovare la richiesta inoltrata.

Non sarà possibile richiedere l'attribuzione di punteggi per situazioni non dichiarate nella domanda di partecipazione:

La normativa di riferimento è la Legge Regionale Toscana (d'ora in poi: LRT) n. 2/2019 e successive modifiche ed integrazioni;

ATTENZIONE: si fa presente che per presentare domanda al Bando ERP 2022 è necessario:

1. Essere Residenti nel Comune di Pisa o svolgervi attività lavorativa stabile e principale alla data di pubblicazione del Bando;
2. Essere regolarmente soggiornanti in Italia, il richiedente, in caso di permesso di soggiorno biennale, secondo quanto disposto dal D.lgs 286/1998, deve svolgere una stabile attività lavorativa;
3. Essere in possesso di un ISEE in corso di validità e privo di difformità non superiore a € 16.500,00;
4. Essere in possesso di tutti gli altri requisiti indicati in domanda e nel Bando;
5. Aver pagato l'imposta di bollo di € 16,00 (sedici) da apporre sulla domanda;
6. Aver verificato la propria situazione anagrafica e di stato civile presso gli uffici competenti;

PREMESSA:

Il richiedente che presenta la domanda di partecipazione al Bando ERP 2022, in nome e per conto del proprio nucleo familiare è consapevole:

- CHE I REQUISITI AUTOCERTIFICATI DEVONO ESSERE POSSEDUTI **ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO NONCHE' AL MOMENTO DELL'ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO (COMMA 2, ARTICOLO 8 LRT 2/2019 e ss.mm.ii.);**
- Che i requisiti autocertificati devono essere posseduti **da tutto il nucleo** ad eccezione di quelli di cui all'allegato A paragrafo 2, lettere a) , b) e b-bis) che sono soddisfatti dal soggetto richiedente (art. 8, comma 2 LRT 2/2019 e ss.mm.ii.);
- Che i documenti e certificati che dimostrano quanto dichiarato devono essere conservati ed esibiti su richiesta dell'Ufficio Politiche della Casa. Il dichiarante si impegna a produrre la documentazione che il Comune riterrà di acquisire, nonché a fornire ogni notizia utile nei termini e con le modalità richieste;
- Che sui dati dichiarati potranno essere effettuati, ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000, controlli finalizzati ad accertare la veridicità delle informazioni fornite;
- Il Comune di Pisa potrà altresì procedere ad effettuare controlli a campione e/o nei casi che lo ritenga necessario sulla veridicità delle certificazioni prodotte.
- Che in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 76 DPR n. 445/2000, l'Amministrazione Comunale provvederà alla revoca dei benefici eventualmente concessi sulla base della dichiarazione come previsto dall'art. 75 del medesimo decreto e dal comma 2 dell'art. 36 della LRT 2/2019 e ss.mm.ii;
- Che i punteggi sono attribuiti sulla base dell'allegato B della LRT 2/2019 e ss.mm.ii.;
- Che le condizioni di storicità di presenza devono essere in ogni caso dichiarate nella domanda dal richiedente;
- Che ove vi siano più richiedenti in possesso del medesimo punteggio, l'ordine della graduatoria è stabilito dando la priorità ai nuclei con la situazione economica meno favorevole rilevata ai sensi dell'allegato A, paragrafo 2, lettera c) della LRT 2/2019 e ss.mm.ii. così come dichiarata nella domanda di partecipazione al bando, nel caso in cui permanga la situazione di parità, la priorità è stabilita in base alla data di nascita, dal più anziano al più giovane, procedendo a successivo sorteggio in caso di ulteriore parità;
- Che ai sensi dell'art. 8, comma 3 della L. 241/1990, il Comune di Pisa non invierà comunicazioni personali circa l'eventuale esclusione o collocazione in graduatoria provvisoria e definitiva, né altro tipo di informazione relativa alla documentazione da produrre;
- Che la graduatoria e ogni altra comunicazione inerente il Bando ERP 2022 saranno visibili presso l'Albo Pretorio on line del Comune o sul sito istituzionale del Comune di Pisa (all'interno dell'area tematica CASA), e ciò sostituisce la comunicazione di cui all'art. 8 e 10 bis della L. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, e saranno pubblicate nel rispetto della normativa vigente sulla privacy richiamando il numero di protocollo fornito al richiedente al momento della consegna della domanda;
- Che la graduatoria definitiva è valida a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune e rimane in vigore fino all'approvazione della successiva graduatoria definitiva;

SUGGERIMENTO

Si consiglia di conservare in una cartellina “Bando ERP 2022” copia della domanda consegnata con il **numero di protocollo** e con tutti i documenti e le attestazioni che comprovano quanto dichiarato dal richiedente (esempio: per chi non risiede a Pisa attestazione datore di lavoro che documenti che il richiedente lavora sul territorio comunale, permessi di soggiorno o carta di soggiorno, attestazioni di non possesso immobili nel paese di origine o di indisponibilità di quote parti di alloggi, contratto di locazione, certificazioni sanitarie).

REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO ERP 2022:

Premessa: alcuni requisiti devono essere posseduti solo dal richiedente, altri requisiti devono essere posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare anagrafico (compreso il richiedente);

I requisiti sono indicati nell'allegato A della LRT 2/2019 e ss.mm.ii., sono integralmente riportati nella modulo di domanda di concorso e vanno dichiarati dal richiedente barrando la relativa casella corrispondente al requisito posseduto, allegando i documenti se richiesti;

REQUISITI RICHIESTI SOLO PER IL RICHIEDENTE:

Il richiedente – cioè colui che presenta la domanda in nome e per conto del proprio nucleo familiare – deve essere in possesso di tutti i requisiti per la partecipazione al Bando ERP 2022.

Presenza sul territorio nazionale:

- Cittadino italiano;
- Cittadino italiano residente all'estero iscritto all'AIRE del Comune di Pisa;
- Cittadino di uno Stato aderente all'Unione Europea;
- Cittadino di altro Stato con permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno);
- Cittadino di altro Stato regolarmente soggiornante sul territorio italiano (permesso di soggiorno almeno biennale e regolare attività lavorativa) come previsto dall'art. 40 comma 6 del Dlgs 286/1998 e ss.mm.ii.: *“Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizione di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione”*. Il richiedente dovrà indicare gli estremi del permesso di soggiorno rilasciato dalla competente Questura;

ATTENZIONE: Il permesso di soggiorno deve avere validità di almeno due (2) anni e con regolare attività lavorativa autonoma o subordinata (dipendente di ditta/azienda); il richiedente dovrà essere in possesso di tali requisiti alla data di pubblicazione del Bando ERP 2022 ed esibire tale documentazione su richiesta dell'Ufficio Casa. Tale documento dovrà essere posseduto anche alla verifica dei requisiti e per tutta la durata dell'eventuale rapporto locativo.

- Cittadino di altro Stato con permesso di soggiorno per “asilo politico” e/o “protezione sussidiaria” (ai sensi dell'art. 29 comma 3-ter Dlgs 251/07 modificato dal Dlgs 18/2014: *“L'accesso ai benefici relativi all'alloggio previsti dall'articolo 40, comma 6, del Dlgs 286/1998, è consentito ai titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, in condizioni di parità con i cittadini italiani”*);

Residenza:

- Essere residente alla data di pubblicazione del Bando nel Comune di Pisa o essere residente in altro Comune ma prestare attività lavorativa nel Comune di Pisa;
- Il richiedente che dichiara di prestare attività lavorativa stabile nel territorio comunale, dovrà indicare gli estremi relativi al proprio lavoro (nome ditta, indirizzo, partita IVA). L'attestazione del datore di lavoro, che dovrà essere conservata dal richiedente ed esibita su richiesta dell'Ufficio Casa, dovrà comprovare la presenza sul territorio comunale pisano per motivi di lavoro riportando la data e/o le date dell'inizio del rapporto di lavoro nel Comune di Pisa ed eventuali periodi di interruzione;

ULTERIORE REQUISITO CHE DEVE ESSERE POSSEDUTO DA PARTE DEL RICHIEDENTE:

Assenza di condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a cinque anni ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena;

L'assenza da parte del richiedente dei suddetti requisiti comporterà l'ESCLUSIONE;

DEFINIZIONE NUCLEO FAMILIARE AI SENSI DELL'ART. 9 LRT 2/2019:

Si considera nucleo familiare quello composto dal solo richiedente o dal richiedente e da tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico (anagraficamente conviventi) alla data di pubblicazione del Bando ovvero dai soggetti sotto indicati:

- i coniugi non legalmente separati;
- figli anagraficamente conviventi;
- le coppie anagraficamente conviventi more uxorio;
- le persone unite civilmente ovvero conviventi di fatto ai sensi della L. 20 maggio 2016 n. 76;
- i soggetti legati da vincoli di parentela o affinità, fino al terzo grado, anagraficamente conviventi;
- i soggetti legati da vincoli affettivi ed i soggetti legati da finalità di reciproca assistenza morale e materiale, anagraficamente conviventi;

Ove ricorra un'esigenza di autonomia dei nuclei familiari, possono non essere inclusi nella domanda, ovvero presentare una domanda distinta, i soggetti di seguito indicati, anche se anagraficamente conviventi nell'ambito di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazione del bando:

- le coppie coniugate;
- le coppie anagraficamente conviventi more uxorio **da almeno due anni** ovvero unite civilmente o conviventi di fatto ai sensi della L. 76/2016;
- la persona singola con figli fiscalmente a carico;
- la persona singola giudizialmente separata, con perdita del diritto all'abitazione nella casa coniugale;

Al fine della formazione di un nuovo nucleo familiare possono, altresì, presentare domanda congiunta i soggetti di seguito indicati:

- i componenti di coppie di futura formazione;
- due o più famiglie composte ciascuna da una sola persona alla data di pubblicazione del bando;

REQUISITI RIGUARDANTI L'INTERO NUCLEO FAMILIARE ANAGRAFICAMENTE:

Indicare per ogni componente del nucleo familiare (eccetto il richiedente che ha già fornito le sue generalità):

- Nome e cognome;
- Codice fiscale;
- Data di nascita;
- Cittadinanza;
- Estremi del permesso di soggiorno. Si ricorda che il permesso di soggiorno, per tutti i componenti maggiorenni del nucleo - come previsto dall'art. 40 comma 6 del Dlgs 286/1998 e ss.mm.ii. - deve essere almeno biennale;
- Rapporti con il richiedente (figlio, moglie, madre, padre, convivente etc.);
- Essere o meno fiscalmente a carico;
- Stato civile;

ATTENZIONE: "STATO CIVILE":

E' necessario che **ogni componente il nucleo familiare** abbia la condizione dello "*stato civile*" presente in Anagrafe Comunale: cioè alla voce "*stato civile*" deve corrispondere la reale situazione anagrafica del componente (celibe, nubile, coniugato, vedovo, stato libero ect.). La dizione "**non documentato**" che significa che lo stato civile del componente il nucleo familiare non è noto al Servizio Anagrafe del Comune di residenza è **motivo di non procedibilità della domanda** e della verifica dei requisiti.

Il soggetto che presenta stato civile "*non documentato*" si dovrà recare all'Ufficio Stato Civile del Comune di residenza per sanare l'anomalia. L'anomalia deve essere sanata entro e non oltre i termini della fase del ricorso e comunicata all'Ufficio Casa.

SEPARAZIONE CONIUGALE:

Si considerano separati i coniugi che hanno alla data di pubblicazione del Bando:

- Sentenza di separazione omologa da parte del Tribunale;
- Accordo tra le parti in base alla procedura di negoziazione assistita da uno o più avvocati (Capo II – L. 162/2014);
- Accordo di separazione reso innanzi all'Ufficiale di Stato Civile (Capo III – L. 162/2014);

ATTENZIONE:

Per il coniuge non legalmente separato, anche se non residente, devono essere dichiarati i dati anagrafici e reddituali. Qualora fosse in atto un procedimento di separazione legale, o non ancora conclusa la procedura presso lo Stato Civile del Comune di residenza o la negoziazione assistita presso un studio legale, i dati del coniuge dovranno essere ugualmente indicati, con riserva di presentare successivamente dichiarazione attestante l'avvenuta sentenza di separazione.

Per ogni componente maggiorenne del nucleo familiare dovrà essere indicato il **reddito fiscalmente imponibile relativo all'anno 2020**, specificando se derivante da lavoro autonomo, dipendente, da pensione o altri tipi di redditi, anche nel caso in cui il reddito sia zero (0) indicarlo nell'apposito spazio;

Devono essere dichiarati eventuali assegni di mantenimento percepiti dal coniuge legalmente separato o divorziato;

Devono essere inclusi anche i redditi da fabbricati e terreni, di impresa, redditi di partecipazione e di capitale;

Sono esclusi tutti i redditi non imponibili ai fini IRPEF quali, ad esempio: assegni di invalidità civile, indennità di accompagnamento e assimilabili, pensioni sociali, assegni sociali;

SITUAZIONE ECONOMICA DEL NUCLEO FAMILIARE ANAGRAFICAMENTE CONVIVENTE:

ATTESTAZIONE ISEE:

Il richiedente deve indicare il numero di protocollo dell'attestazione ISEE in corso di validità e priva di difformità, riguardante la condizione economica di tutto il nucleo familiare secondo la normativa vigente;

Se l'ISEE non è ancora stato rilasciato allegare alla domanda la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU);

Il valore ISEE massimo per accedere all'edilizia residenziale pubblica è pari ad **€ 16.500,00** (€ sedicimilacinquecento/00);

Il superamento del valore ISEE di 16.500,00 € comporterà l'ESCLUSIONE;

Nei casi già indicati di **un'esigenza di autonomia dei nuclei familiari**, in cui alcuni soggetti (coppie coniugate, coppie anagraficamente conviventi more uxorio da almeno due anni ovvero unite civilmente o conviventi di fatto ai sensi della legge 76/2016, persona singola con figli fiscalmente a carico, persona singola giudizialmente separata con perdita del diritto all'abitazione nella casa coniugale) possono presentare una domanda distinta, anche se anagraficamente conviventi nell'ambito di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazione del bando:

il valore ISEE deve far riferimento a quello dell'intero nucleo di provenienza;

Nei casi già indicati **di formazione di un nuovo nucleo familiare** in cui possono presentare domanda congiunta i componenti di coppie di futura formazione e due o più famiglie composte ciascuna da una sola persona alla data di pubblicazione del bando:

si fa riferimento al valore ISEE di ciascuno dei nuclei familiari di provenienza che devono ciascuno rispettare il limite di € 16.500,00 e ai fini della collocazioni in graduatoria si fa riferimento al valore ISEE più alto;

ATTENZIONE:

- I componenti del nucleo anagrafico devono coincidere con quelli dell'attestazione ISEE;
- I coniugi non legalmente separati, anche se non residenti nello stesso alloggio, fanno necessariamente parte dello stesso nucleo ai fini dell'attestazione ISEE;
- I coniugi separati o divorziati se residenti nello stesso alloggio (anche se con stati di famiglia separati) fanno parte dello stesso nucleo ai fini dell'attestazione ISEE;
- Nel patrimonio immobiliare dichiarato ai fini della attestazione ISEE vanno compresi i diritti di proprietà (anche di quote) di tutti i beni immobili ed anche i diritti reali di godimento posseduti su beni immobili quali: usufrutto, uso, abitazione, servitù, superficie, enfiteusi; è da escludere solo la nuda proprietà;
- Non verranno accettate attestazioni ISEE dichiarate difformi o scadute;

BENI IMMOBILI DELL'INTERO NUCLEO ANAGRAFICO:

Definizione bene immobile secondo art. 812 del Codice Civile:

Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo.

Sono reputati beni immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all'alveo e sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione.

Sono mobili tutti gli altri beni.

Nessun componente il nucleo familiare anagraficamente convivente deve avere:

- titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato ad una distanza pari o inferiore a 50 Km dal Comune di Pisa;

La distanza è calcolata nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI;

L'alloggio è inadeguato alle esigenze del nucleo se è presente una situazione di sovraffollamento ovvero quando sono presenti 2 o più persone a vano utile, dove per vani utili si intendono tutti i vani dell'alloggio di superficie pari o superiore a 14 mq, con esclusione dei servizi e degli spazi accessori. Sono considerati mezzi vani le stanze abitabili di superficie inferiore a 14 mq e la cucina autonoma se pari o superiore a 9 mq e inferiore a 18 mq;

La titolarità (da parte di uno dei componenti del nucleo anagrafico) di un patrimonio immobiliare idoneo entro 50 Km comporterà l'ESCLUSIONE (eccetto nei casi sotto indicati);

ATTENZIONE:

In caso di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio ubicato ad una distanza pari o inferiore a 50 Km dal Comune di Pisa potrà essere richiesto di fornire la planimetria catastale per la verifica dell'eventuale situazione di sovrappollamento.

Nessun componente il nucleo familiare anagraficamente convivente deve avere:

- titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, anche in caso di sovrappollamento, il cui valore complessivo sia superiore a **€ 25.000,00**. Sono esclusi gli immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo richiedente;

Il valore è calcolato applicando i parametri IMU per gli immobili situati in Italia, e i parametri IVIE per gli immobili situati all'estero;

La titolarità (da parte di uno dei componenti del nucleo anagrafico) di un patrimonio immobiliare superiore a € 25.000,00 (venticinquemila/00 euro) comporterà l'ESCLUSIONE (eccetto nei casi sotto indicati);

ATTENZIONE:

In caso di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, indicare i parametri IMU ed/o IVIE per la corretta determinazione del valore dell'immobile;

In caso che gli immobili siano utilizzati per l'attività lavorativa indicare attività svolta, luogo, denominazione e sede legale e documento di registrazione del bene.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano se il nucleo è titolare al massimo di tre immobili ciascuno dei quali sia l'unico per ciascuna delle seguenti fattispecie:

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non è assegnatario o comunque non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è titolare (allegare sentenza comprovante l'assegnazione dell'alloggio);
- alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente; in caso di avvenuta rimessa in pristino il titolare è tenuto a darne comunicazione al comune entro sessanta giorni (allegare attestazione inagibilità alloggio da parte di un tecnico abilitato);
- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento (allegare attestazione da cui risulta la notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 560 c.p.c.);

ATTENZIONE:

I cittadini maggiorenni che non autocertifichino la residenza fiscale in Italia, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4 del DPR 445/2000 e dell'articolo 2 del regolamento emanato con DPR 394/1999 (regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286), con esclusione per coloro in possesso dello status di rifugiato o protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251 (attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi Terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta), dovranno allegare al momento della presentazione della domanda e in sede di verifica dei requisiti, la documentazione reddituale e patrimoniale del Paese in cui hanno la residenza fiscale, la suddetta documentazione dovrà essere rilasciata dall'autorità competente in lingua italiana o tradotta in italiano nelle forme di legge. Tale disposizione non si applica nei confronti dei cittadini di paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o qualora le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire tale documentazione nel paese di origine o di provenienza. La disposizione non si applica altresì quando i cittadini interessati dimostrino di aver presentato agli organi competenti la richiesta di documentazione senza averla ottenuta entro i trenta giorni successivi, anche nel caso in cui tale termine superi la data di scadenza del bando;

La certificazione deve essere riferita non solo al soggetto che sottoscrive la domanda medesima ma anche a tutti i componenti il nucleo familiare che abbiano compiuto diciotto anni alla data di pubblicazione del Bando che non autocertifichino la residenza fiscale in Italia.

I titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge e i titolari pro-quota di diritti reali su immobili (cioè che possiedono una porzione di alloggio), il cui valore catastale sia superiore al limite di 25.000,00 euro, possono partecipare al Bando ma dovranno:

- Dichiarare in ogni caso le proprietà assegnate e/o le quote possedute;
- Essere in possesso alla data di pubblicazione del Bando e al momento della verifica dei requisiti dell'indisponibilità giuridica dell'alloggio;
- Aver correttamente dichiarato le eventuali quote nella attestazione ISEE;

ATTENZIONE:

L'indisponibilità dell'alloggio si riferisce alla indisponibilità oggettiva di abitarvi in quanto assegnato al coniuge in sede di separazione, o in quanto l'interessato ha sullo stesso soltanto la titolarità di una quota e non ne ha pertanto la piena fruibilità. Per quanto riguarda la dimostrazione di tale "indisponibilità" occorre che il richiedente presenti la documentazione attestante tale condizione (esempio: decreto di separazione, dichiarazione di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili).

PATRIMONIO MOBILIARE DELL'INTERO NUCLEO ANAGRAFICO:

Il valore del patrimonio mobiliare del nucleo non deve essere superiore a **€ 25.000,00** (venticinquemila/00 euro);

Il superamento del valore di 25.000,00 € di patrimonio mobiliare comporterà l'ESCLUSIONE;

Il patrimonio mobiliare è calcolato applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n.159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;

Solo per i casi precedentemente descritti ovvero per un'esigenza di autonomia dei nuclei familiari, e per la formazione di un nuovo nucleo familiare, in cui il nucleo richiedente è diverso dal nucleo anagrafico ai fini ISEE: il patrimonio mobiliare non è quello riconducibile all'intero nucleo considerato dall'ISEE ma solo quello riferito al soggetto o al nucleo richiedente;

PATRIMONIO COMPLESSIVO DELL'INTERO NUCLEO ANAGRAFICO:

Il valore del patrimonio complessivo non deve essere superiore a **€ 40.000,00** (quarantamila/00 euro);

Il superamento di 40.000,00 € di valore di patrimonio complessivo comporterà l'ESCLUSIONE;

Il patrimonio complessivo è dato dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare;

BENI MOBILI REGISTRATI DELL'INTERO NUCLEO ANAGRAFICO:

Nessun componente del nucleo richiedente deve essere titolare alla data di pubblicazione del Bando di NATANTI O IMBARCAZIONI A MOTORE O A VELA ISCRITTI NEI PRESCRITTI REGISTRI, salvo che costituiscano beni strumentali aziendali (in tal caso indicare attività svolta, luogo, denominazione e sede legale e documento di registrazione del bene);

Nessun componente del nucleo richiedente deve essere titolare alla data di pubblicazione del bando di un AUTOVEICOLO immatricolato negli ultimi 5 anni avente potenza superiore a 80 KW (110 CV), salvo che costituiscano beni strumentali aziendali (in tal caso indicare attività svolta, luogo, denominazione e sede legale e documento di registrazione del bene);

la titolarità da parte anche di un solo componente del nucleo di beni mobili registrati rientranti nei casi sopraindicati comporterà l'ESCLUSIONE, eccetto in caso si tratti di beni strumentali aziendali;

ULTERIORI DICHIARAZIONI CHE DEVONO INTERESSARE L'INTERO NUCLEO ANAGRAFICO:

Il richiedente dovrà dichiarare che ogni componente il proprio nucleo familiare non è nelle seguenti condizioni alla data di pubblicazione del Bando ERP 2022;

- **Che nessun componente** del proprio nucleo familiare, compreso il richiedente, ha avuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno (in questi ultimi casi dovrà essere conservato il documento che attesti che l'alloggio sia inutilizzabile: esempio perizia di un tecnico abilitato che l'alloggio è fatiscente o altro motivo attestabile; o che sia perito: esempio decadenza di un diritto per scadenza dei termini entro cui può essere fatto valere);
- **Che nessun componente** del proprio nucleo familiare, compreso il richiedente, ha a suo carico dichiarazione di annullamento dell'assegnazione o dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di un alloggio di ERP per i casi previsti

all'articolo 38, comma 3, lettere b), d), e) ed f), salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;

- **Che nessun componente** del proprio nucleo familiare, compreso il richiedente occupi o abbia occupato abusivamente un alloggio di ERP, senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti nei cinque (5) anni precedenti la data di pubblicazione del Bando (occupazione abusiva);
- **Che nessun componente** del proprio nucleo familiare, compreso il richiedente occupi o abbia occupato un alloggio di ERP, senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti nei cinque (5) anni precedenti la data di pubblicazione del Bando (occupazione senza titolo);

la presenza di anche una delle condizioni sopra elencate da parte anche di un solo dei componenti il nucleo familiare comporterà l'ESCLUSIONE;

SI FA PRESENTE CHE CON LA NUOVA LEGGE REGIONALE 2/2019 E SS.MM.II. LA GRADUATORIA SARA' UNICA NON ESSENDO PIU' PREVISTE RISERVE SPECIALI (ANZIANI, HANDICAP, GIOVANI COPPIE, SFRATTI).

CONDIZIONI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

IMPORTANTE: LE CONDIZIONI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI DEVONO ESSERE POSSEDUTE ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO.

SI RICORDA CHE LE CONDIZIONI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI DEVONO ESSERE INDICATE IN DOMANDA, I PUNTEGGI NON SONO ATTRIBUITI D'UFFICIO, IN SEDE DI OPPOSIZIONE NON SARA' POSSIBILE RICHIEDERE PUNTEGGI NON RICHIESTI IN DOMANDA.

A) CONDIZIONI SOCIALI, ECONOMICHE E FAMILIARI:

REDDITO PRO CAPITE:

Per reddito "*fiscalmente imponible*" delle persone fisiche si intende il reddito complessivo al netto delle ritenute previdenziali e assistenziali con detrazione anche di altri oneri deducibili.

ATTENZIONE:

Il reddito imponible non è deducibile dall'attestazione ISEE ma dalle Certificazioni Uniche rilasciate dal datore di lavoro, da eventuali modelli 730, dal modello Unico di tutti i componenti il nucleo familiare nell'anno di riferimento.

Per il Bando ERP 2022 le certificazioni reddituali sono riferite all'anno 2020.

Per l'anno 2022 il valore di riferimento della pensione minima INPS è pari ad € 6.809,79 annuo (523,83 € mensile).

- Il punteggio relativo alla condizione **a-1** (punti 2) può essere attribuito **solo** se il reddito complessivo del nucleo familiare deriva da pensione sociale, assegno sociale, pensione minima INPS, pensione di invalidità (non da altro tipo di reddito);
- Il punteggio relativo alla condizione **a-1bis** (punti 1) può essere attribuito quando il reddito fiscalmente imponible pro capite non supera l'importo annuo di una pensione INPS (€6.809,79 annuo) ma ha altre origini (es. reddito da lavoro);

COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE:

ETA' ANAGRAFICA:

Il punteggio relativo alla condizione **a-2** (punti 1) può essere attribuito se il nucleo:

- è composto da una sola persona che ha compiuto il sessantacinquesimo (65) anno di età alla data di pubblicazione del Bando;
- è composto da una coppia in cui entrambi i coniugi hanno compiuto il sessantacinquesimo (65) anno di età alla data di pubblicazione del Bando;
- è composto da una coppia in cui entrambi i coniugi hanno compiuto il sessantacinquesimo (65) anno di età alla data di pubblicazione del Bando in presenza di minori a carico;
- è composto da una coppia in cui entrambi i coniugi hanno compiuto il sessantacinquesimo (65) anno di età alla data di pubblicazione del Bando in presenza di soggetti riconosciuti invalidi o portatori di handicap (condizione a-4 o a-4bis);

GIOVANE COPPIA:

il punteggio relativo alla condizione **a-3** giovane coppia può essere attribuito, a condizione che nessuno dei componenti la coppia abbia compiuto il trentaquattresimo (34) anno di età alla data di pubblicazione del Bando, in caso di:

coppia coniugata, convivente more uxorio, unita civilmente ovvero convivente di fatto, a patto che sia anagraficamente convivente e che viva in coabitazione con altro nucleo familiare, ovvero convivente nell'ambito di un nucleo familiare più grande alla data di pubblicazione del Bando;

- Se la coppia non ha figli si attribuisce 1 punto;
- Se la coppia ha uno o più figli minori a carico si attribuiscono 2 punti;

ATTENZIONE:

Le condizioni per l'attribuzione del punteggio di Giovane Coppia devono essere rispettate contemporaneamente **alla data di pubblicazione del Bando**:

- Nessuno dei due componenti la coppia deve aver compiuto il trentaquattresimo (34) anno di età;
- La coppia, coniugata, convivente more uxorio, unita civilmente ovvero convivente di fatto, deve essere anagraficamente convivente;
- La coppia, coniugata, convivente more uxorio, unita civilmente ovvero convivente di fatto, deve vivere in coabitazione con altro nucleo familiare, ovvero essere convivente nell'ambito di un nucleo familiare più grande.

INVALIDITA':

Il punteggio relativo alla condizione **a-4** può essere attribuito qualora nel nucleo sia presente un soggetto riconosciuto invalido, ai sensi delle vigenti normative, alla data di pubblicazione del Bando e che si trovi in una delle seguenti condizioni:

- età compresa fra 18 e 65 anni, alla data di pubblicazione del Bando, riconosciuto invalido in misura pari o superiore al 67% ma inferiore al 100%: punti 1;
- età compresa fra 18 e 65 anni, alla data di pubblicazione del Bando, riconosciuto invalido in misura pari al 100% (senza indennità di accompagnamento): punti 2;
- età inferiore a 18 anni o superiore a 65 anni, alla data di pubblicazione del Bando, riconosciuto invalido: punti 2;

Il punteggio relativo alla condizione **a-4bis** può essere attribuito qualora nel nucleo sia presente un soggetto riconosciuto invalido al 100%, con necessità di assistenza continua (ovvero il soggetto percepisce indennità di accompagnamento o indennità di frequenza) e/o un portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità tale da richiedere un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e di relazione, la condizione deve essere riconosciuta alla data di pubblicazione del Bando: punti 3;

Nel caso in cui nel proprio nucleo familiare siano presenti due o più persone riconosciute invalide o portatori di handicap (condizione a-4 e a-4bis) non potranno comunque essere attribuiti più di quattro (4) punti complessivi;

ATTENZIONE:

Il riconoscimento dell'invalidità e/o della condizione di portatore di handicap deve essere posseduto alla data di pubblicazione del Bando, e allegato alla domanda, certificati di invalidità conseguiti dopo tale data non saranno presi in considerazione al fine dell'attribuzione del relativo punteggio;

I certificati di invalidità/handicap devono essere in corso di validità (se rivedibili deve essere consegnato l'ultimo certificato indicato nella rivedibilità);

Si ricorda che l'autocertificazione non è ammessa per le certificazioni di carattere medico e sanitario.

CONDIZIONE DI PENDOLARITA':

Il punteggio inerente la pendolarità **a-5** (punti 1) verrà attribuito solo in caso in cui il richiedente, alla data di pubblicazione del Bando, svolga la propria attività lavorativa nel Comune di Pisa e sia residente in altro comune situato ad una distanza superiore a 70 km;

La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiale dell'ACI;

NUCLEO CON FIGLI/FAMILIARI A CARICO:

- **a-6** in caso di nucleo familiare composto da due (2) persone con tre (3) o più familiari fiscalmente a carico si attribuiscono 2 punti;
- **a-7** in caso di nucleo familiare monoparentale (ovvero di persona che vive sola con i propri figli senza convivere con altro nucleo familiare) i punteggi sono attribuiti in presenza delle seguenti condizioni:
 - Nucleo monoparentale con 1 o più figli maggiorenni (che non abbiano compiuto 26 anni alla data di pubblicazione del Bando) fiscalmente a carico (senza invalidità e/o accertamento handicap): punti 1;

- Nucleo monoparentale con 1 figlio minore fiscalmente a carico o un minore in affidamento preadottivo a carico (senza invalidità e/o accertamento handicap): punti 2;
- Nucleo monoparentale con 2 o più figli minori o 2 o più minori in affidamento preadottivo a carico (senza invalidità e/o accertamento handicap): punti 3;
- Nucleo monoparentale con 1 o più soggetti fiscalmente a carico di cui ai precedenti punti a-4 e a-4bis: punti 4;

Nel caso in cui nel nucleo siano presenti più situazioni fra quelle del precedente punto a-7 non possono essere attribuiti comunque più di punti 6 (6);

Il punteggio di cui al punto a-7 ultimo capoverso non è cumulabile con i punteggi di cui ai punti a-4 e a-4bis; Quindi in caso di nucleo monoparentale in presenza di soggetti fiscalmente a carico invalidi o portatori da handicap il richiedente dovrà scegliere fra richiedere il punteggio per la condizione di invalidità (a-4, a-4bis) o quello per genitore solo con soggetti a carico invalidi o portatori da handicap (a-7 ultimo capoverso);

ASSEGNO DI MANTENIMENTO:

Il punteggio per la condizione a-8 (punti 1) può essere richiesto dal richiedente, separato o divorziato legalmente, su cui grava l'obbligo disposto dall'autorità giudiziaria del pagamento mensile di un assegno di mantenimento a favore del coniuge e/o dei figli (in tal caso allegare sentenza di separazione/divorzio);

B) CONDIZIONI ABITATIVE ACCERTATE DALL'AUTORITA' COMPETENTE:

ALLOGGIO IMPROPRIO:

Il punteggio per la condizione b-1 (punti 3) può essere richiesto in caso di permanenza effettiva e continuativa, documentata dalla autorità pubbliche competenti, da almeno un (1) anno alla data di pubblicazione del Bando, in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche e/o igienico sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione;

ATTENZIONE:

Il Punteggio per la condizione di alloggio improprio può essere attribuito se sono presenti le seguenti condizioni: permanenza effettiva e continuativa, documentata dalle autorità pubbliche competenti,

- da almeno un (1) anno alla data di pubblicazione del Bando;
- in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche e/o igienico sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione, accertata dall'autorità competente;

La classificazione catastale dell'immobile non ha valore cogente.

Le situazioni in cui risulterà attribuito tale punteggio, saranno segnalate al Segretario Comunale e alla Prefettura per la verifica in ordine alle eventuali conseguenze e responsabilità derivanti dal suddetto accertamento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

ARRIERE ARCHITETTONICHE:

Il punteggio per la condizione b-2 (punti 2) può essere attribuito in caso di abitazione (residenza), alla data di pubblicazione del Bando, in alloggio avente barriere architettoniche non facilmente eliminabili, tali da determinare un grave disagio abitativo, in presenza di un nucleo familiare con almeno un componente affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione, (allegare certificato di invalidità/handicap);

ATTENZIONE:

L'handicap o l'invalidità deve essere di tipo motorio;

Si ricorda che il punteggio non verrà attribuito (anche in presenza di un certificato di invalidità valido) se non richiesto esplicitamente in domanda;

Si ricorda inoltre che non è prevista nessuna riserva speciale.

ALLOGGIO PROCURATO:

Il punteggio per la condizione b-3 (punti 3) può essere attribuito in caso di

- abitazione (residenza) in alloggi o altre strutture assegnati a titolo precario dai servizi di assistenza del Comune o da altri servizi assistenziali pubblici, regolarmente occupati;
- abitazione (residenza) in alloggi privati procurati dai servizi di assistenza del comune, regolarmente occupati, il cui canone di locazione è interamente o parzialmente corrisposto dal comune stesso;

ATTENZIONE:

Il requisito di alloggio procurato verrà verificato dall'Ufficio Casa (per facilitare tale compito allegare il nominativo dell'Assistente Sociale di Riferimento e/o del servizio assistenziale) e il relativo punteggio sarà attribuito solo in caso di **idonea certificazione** da parte del Servizio di Assistenza del Comune o di altri servizi assistenziali pubblici;

INCIDENZA CANONE DI LOCAZIONE:

In caso di abitazione (residenza) in alloggio di proprietà privata con contratto di locazione registrato (intestato ad uno dei componenti del nucleo anagrafico) possono essere attribuiti i seguenti punteggi (condizione **b-4**):

- canone annuo (regolarmente corrisposto) relativo all'anno di produzione del reddito superiore ad 1/3 del reddito imponibile dell'intero nucleo: punti 3;
- canone annuo (regolarmente corrisposto) relativo all'anno di produzione del reddito uguale o superiore al 50% del reddito imponibile dell'intero nucleo: punti 4;

ATTENZIONE:

il canone di locazione deve far riferimento al 2020 essendo l'anno di produzione del reddito richiesto in domanda;

Eventuali contributi percepiti a titolo di sostegno alloggiativo devono essere scomputati dall'ammontare del canone corrisposto (indicare se sono stati percepiti contributi a fini alloggiativi e l'entità dei contributi percepiti);

Il canone di locazione deve essere regolarmente corrisposto;

Il richiedente potrà allegare il contratto di locazione, e dovrà indicare la registrazione del contratto di locazione presso l'Agenzia delle Entrate – potranno essere richieste le ricevute del pagamento del canone di locazione redatte a norma di legge dei 12 mesi di affitto tutto riferito al 2020 (ricevute firmate dal proprietario in regola con imposta di bollo, copia dei bonifici bancari);

SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE O PER MOROSITA' INCOLPEVOLE:

E' possibile attribuire il punteggio **b-5** (punti 2) in caso di:

- abitazione che debba essere rilasciata a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione;
- abitazione che debba essere rilasciata a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per morosità incolpevole;
- abitazione che debba essere rilasciata a seguito di provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento;

Il suddetto sfratto deve essere convalidato, deve avere data certa anteriore alla data di pubblicazione del Bando, e comunque non superiore ad anni due (2);

Allegare alla domanda l'intimazione e la convalida dello sfratto e i documenti comprovanti l'eventuale morosità incolpevole;

ATTENZIONE:

ai sensi della LRT 2/2019 e ss.mm.ii. **per morosità incolpevole si intende:**

- a) perdita del lavoro per licenziamento;
- b) accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- c) cassa integrazione ordinaria o straordinaria;
- d) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
- e) cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- f) malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo ovvero la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

Allegare documentazione comprovante il provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento;

COABITAZIONE E SOVRAFFOLLAMENTO:

E' possibile attribuire il punteggio **b-6** (punti 2) in caso di sussistenza delle seguenti condizioni:

- Coabitazione, alla data di pubblicazione del Bando, in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari ciascuno composto almeno da due (2) persone (indicare i nominativi dei componenti i nuclei coabitanti e ivi residenti);
- Sovraffollamento, alla data di pubblicazione del Bando, con oltre due (2) persone a vano utile (indicare identificativi catastali dell'alloggio, allegare planimetria catastale dell'alloggio e indicare i nominativi di tutti i residenti);

Le due condizioni di coabitazione e sovraffollamento non sono cumulabili;

C) CONDIZIONI DI STORICITA' DI PRESENZA:

ATTENZIONE

I punteggi di cui al presente punto **c)** non possono essere attribuiti ai nuclei familiari già assegnatari.

RESIDENZA ANAGRAFICA:

Il punteggio **c-1** potrà essere attribuito in caso di:

- Residenza anagrafica o prestazione di attività lavorativa continuativa sul territorio comunale di Pisa di almeno 1 componente del nucleo familiare da almeno tre (**3**) anni alla data di pubblicazione del Bando: punti 1;
- Residenza anagrafica o prestazione di attività lavorativa continuativa sul territorio comunale di Pisa di almeno 1 componente del nucleo familiare da almeno cinque (**5**) anni alla data di pubblicazione del Bando: punti 2;
- Residenza anagrafica o prestazione di attività lavorativa continuativa sul territorio comunale di Pisa di almeno 1 componente del nucleo familiare da almeno dieci (**10**) anni alla data di pubblicazione del Bando: punti 3;
- Residenza anagrafica o prestazione di attività lavorativa continuativa sul territorio comunale di Pisa di almeno 1 componente del nucleo familiare da almeno quindici (**15**) anni alla data di pubblicazione del Bando: punti 3,5;
- Residenza anagrafica o prestazione di attività lavorativa continuativa sul territorio comunale di Pisa di almeno 1 componente del nucleo familiare da almeno venti (**20**) anni alla data di pubblicazione del Bando: punti 4;

PRESENZA CONTINUATIVA DEL RICHIEDENTE NELLA GRADUATORIA ERP COMUNALE O IN ALLOGGIO ERP CON UTILIZZO AUTORIZZATO:

Il punteggio **c-2** (punti 0,5 per ogni anno) potrà essere attribuito in caso di:

- Presenza continuativa del richiedente nelle precedenti graduatorie ERP comunale (indicare l'anno di presenza);
- Presenza continuativa del richiedente nell'alloggio con utilizzo autorizzato (indicare l'anno di inizio dell'utilizzo);

Il punteggio massimo attribuibile relativo alla presenza in graduatoria o in alloggio con utilizzo autorizzato (**c-2**) è pari a sei (6) punti;

Non verranno computati gli eventuali anni per i quali il richiedente pur avendo presentato domanda di concorso, sia risultato escluso dalla graduatoria definitiva;

FONDO GESCAL:

Il punteggio **c-3** potrà essere attribuito in caso di presenza nel nucleo familiare di lavoratore dipendente con anzianità di contribuzione al fondo GESCAL:

- Contribuzione al fondo GESCAL per un periodo non inferiore a cinque (5) anni: punti 1;
- Contribuzione al fondo GESCAL per un periodo non inferiore a dieci (10) anni: punti 2;

COS'È IL FONDO GESCAL E COME SI CALCOLA L'ANZIANITA' DI CONTRIBUZIONE:

La trattenuta **GESCAL** (acronimo di **GES**tione **CA**se per i **L**avoratori) fu istituita nel 1963 con la legge 14 febbraio 1963, n. 60 ed è cessata definitivamente il 31 dicembre 1998. Si trattava di un fondo destinato alla costruzione e gestione di alloggi popolari ed era costituito con trattenuta di contributi aziendali e dei lavoratori. In via generale, **erano tenuti al versamento dei contributi GESCAL tutti i lavoratori dipendenti da enti pubblici o privati nonché i relativi datori di lavoro.**

Ai fini del calcolo dell'anzianità di contribuzione del versamento GESCAL occorre tener presente che la contribuzione era dovuta a decorrere dal 12/04/1962 al 31/12/1995 per i lavoratori delle amministrazioni statali, degli enti locali territoriali, loro consorzi e le comunità montane, e fino al 31/12/1998 per i lavoratori dei restanti settori di attività.

Erano esclusi dal versamento dei contributi GESCAL le prestazioni delle seguenti categorie di lavoratori: lavoratori del settore agricolo, dirigenti delle imprese industriali, portieri di stabili, collaboratori domestici (compresi gli autisti ad uso esclusivo familiare e assicurati come lavoratori domestici), apprendisti di tutti i settori, detenuti che prestano attività lavorativa.

Erano invece equiparati ai periodi di contribuzione GESCAL i periodi di: contribuzione figurativa accreditata per servizio militare, malattia, infortunio, maternità (ex art. 13 L. 1338/1962 riscatto contributi per attività lavorativa). Inoltre il pensionato da lavoro subordinato o suo erede e il lavoratore in cassa integrazione o disoccupato, era assimilato al lavoratore dipendente in costanza di versamento GESCAL.

IMPORTANTE:

Gli anni di contribuzione al Fondo GESCAL sono desumibili dall'estratto contributivo rilasciato dall'INPS.

Allegare certificazione comprovante la contribuzione al fondo GESCAL.

Non sono previsti cumuli di contributi GESCAL fra persone diverse anche se appartenenti allo stesso nucleo familiare: quindi occorre indicare solo l'anzianità di contribuzione più elevata tra quelle eventualmente presenti nel nucleo familiare.

Si invitano i richiedenti a prestare particolare attenzione la calcolo dell'anzianità contributiva GESCAL. Nel caso vi fossero dubbi sull'Entità dei contributi versati si invita a consultare il proprio libretto di lavoro e/o l'estratto contributivo INPS.

RIEPILOGO INCOMPATIBILITA' – PUNTEGGI MASSIMI ATTRIBUIBILI

- Nel caso siano presenti due o più persone riconosciute invalide o portatori di handicap (condizione **a-4 e a-4bis**) non potranno comunque essere attribuiti più di quattro (4) punti;
- Nel caso in cui siano presenti più situazioni fra quelle del punto **a-7** non possono essere attribuiti comunque più di punti sei (6);
- Il punteggio di cui al punto **a-7** ultimo capoverso non è cumulabile con i punteggi di cui ai punti **a-4 e a-4bis**;
- Le condizioni di coabitazione e sovraffollamento (**b-6**) non sono cumulabili;
- Il punteggio massimo attribuibile relativo alla presenza in graduatoria o in alloggio con utilizzo autorizzato (**c-2**) è pari a sei (6) punti;
- I punteggi di cui al punto **c**) non possono essere attribuiti ai nuclei familiari già assegnatari;

ATTENZIONE:

Si ricorda che per permettere all'Ufficio Casa di procedere all'istruttoria della domanda per la verifica dei requisiti e l'attribuzione dei punteggi per la formazione della graduatoria ERP è **necessario** prendere visione dell'Informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/79 del 27 aprile 2016 (RGPD), contenuta nel Bando e nella domanda, e **sottoscrivere il consenso al "trattamento" dei dati personali.**

In caso contrario risulterà impossibile da parte dell'Ufficio Casa dar corso all'istruttoria della domanda.

Si ricorda inoltre ai partecipanti di conservare copia del numero di protocollo della domanda presentata.

Le graduatorie provvisoria e definitiva saranno infatti pubblicate nel rispetto della normativa sulla privacy richiamando esclusivamente il numero di protocollo assegnato al richiedente al momento della consegna della Domanda.

LE DOMANDE DEVONO PERVENIRE ENTRO IL GIORNO 21 LUGLIO 2022 PENA ESCLUSIONE